





## DICHIARA

ai fini dell'individuazione del regime di prescrizione (biennale o quinquennale) consapevole delle responsabilità circa le dichiarazioni fornite (artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e s.m.i.) e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR n. 445/2000 e s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, che la fornitura è al servizio di (barrare il caso che ricorre):

- microimprese come da Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06/05/2003 ovvero imprese con meno di 10 persone e fatturato annuo non superiore a 2 milioni;
- professionisti di cui all' art. 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 206/2005 e s.m.i. ovvero persone fisiche e giuridiche che esercitano attività d'impresa.
- altro

### Recapito fatture elettroniche

Codice Destinatario SDI Privati (se esistente) |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

Indirizzo "pec" per fatturazione elettronica \_\_\_\_\_

Codice Destinatario PA (solo per le Pubbliche Amministrazioni) |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

- Utenza soggetta a Split Payment

### Recapito comunicazioni

- Stesso indirizzo di residenza o sede
- Altro indirizzo: presso \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ CAP |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

## SI OBBLIGA

### a rispettare le seguenti prescrizioni

#### Art.1 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali provenienti dallo stabilimento in cui l'utente svolge la propria attività produttiva, immesse nella rete fognaria giusta autorizzazione allo scarico.

#### Art. 2 – Autorizzazione allo scarico in fognatura

L'utente si obbliga ad effettuare lo scarico nel rispetto dell'autorizzazione allo scarico e a rispettare il limite quantitativo giornaliero massimo di acque reflue ammesse nella rete fognaria indicato nell'autorizzazione allo scarico. Tale limite costituisce "determinazione dell'entità di somministrazione" ai sensi dell'art.1560, primo comma c.c. ed esclude l'applicabilità al presente contratto del secondo comma del medesimo articolo.

#### Art. 3 – Revoca dell'autorizzazione allo scarico

MM S.p.A. si riserva di eseguire controlli in merito al rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

A fronte di ripetute e protratte violazioni dei limiti stessi, accertate con le modalità di legge, MM S.p.A. si riserva di proporre, all'Autorità competente, la sospensione dell'autorizzazione e, ove richiesto per la tutela degli impianti



e della pubblica sicurezza, la temporanea chiusura dello scarico fino al ripristino di condizioni di sicurezza e di rispetto dei limiti di emissione.

Ferme restando le eventuali sanzioni amministrative e penali di cui all'articolo 3.10 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, al titolare dello scarico irregolare sarà addebitato un importo pari a quello degli oneri sostenuti da MM S.p.A. in conseguenza dei provvedimenti di cui sopra, maggiorati del 20% per spese generali.

#### **Art. 4 – Ammissibilità e limiti di accettabilità degli scarichi di acque reflue industriali**

Per gli insediamenti produttivi che scaricano in pubblica fognatura, l'accettazione degli scarichi è soggetta ai limiti di accettabilità di cui al D.lgs. n. 152/2006, parte terza, allegato 5, tabella 3 e dal R.R. n. 6/2019, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite stabiliti da MM S.p.A., nell'interesse dell'integrità ed esercizio del sistema depurativo.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 101, comma 5, del D.lgs. n.152/2006, i valori limite di emissione previsti dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità nonché le limitazioni previste dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, è vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione, per la salute pubblica o suscettibili di danneggiare il sistema di collettamento e depurazione o di alterare le caratteristiche del corpo idrico recettore.

In particolare, è vietato lo scarico in fognatura delle sostanze di seguito elencate:

- a) idrocarburi alifatici e aromatici e loro derivati in genere e, comunque, sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione, che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività a danno del sistema di fognatura;
- b) effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine operatrici di qualsiasi genere o da lavorazioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie, ecc.;
- c) petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da taglio o altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- d) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali a esempio: ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- e) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo dell'impianto pubblico di depurazione;
- f) reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture e gli impianti fognari o di pericolosità per il personale addetto;
- g) reflui aventi temperature tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità di cui alla precedente lettera f);
- h) reflui aventi caratteristiche tali da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra 10 e 38 °C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose, quali a esempio oli e grassi derivanti da attività di ristorazione o dall'industria alimentare;
- i) ogni sostanza classificabile come rifiuto ai sensi del D.lgs. n.152/2006, anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali il cui uso non è ammesso per le ragioni indicate all'art 4.1 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- j) spurghi di fognature private;
- k) residui di lavorazione di natura cementizia o bentonitica suscettibili di solidificazione anche in presenza di acqua;
- l) fanghi, residui solidi o semisolidi provenienti da processi di sedimentazione e depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi e altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;
- m) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l'ambiente, secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 230/1995 e s.m.i.;
- n) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione;
- o) sostanze non previste dal presente Regolamento che possono comportare pregiudizi o arrecare danno alla rete di fognatura e agli impianti di depurazione finali.

Ferme restando le sanzioni amministrative e penali di cui all'articolo 3.10 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, l'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti di MM S.p.A., dei danni causati a persone e cose ai sensi dell'articolo 2043 c.c., fatta salva l'adozione delle misure di prevenzione e di ripristino ambientale di cui all'art.300 e seguenti del D.lgs. n.152/2006. Agli utenti industriali per



i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti superiori ai valori autorizzati si applicano inoltre le maggiorazioni dei corrispettivi per penalizzazione di cui all'Allegato A al Regolamento del Servizio Idrico Integrato. I titolari degli scarichi o i responsabili di immissione accidentali di qualsiasi sostanza che possa pervenire in pubblica fognatura non conformemente alle disposizioni del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, sono tenuti a darne immediata comunicazione a MM S.p.A. a mezzo telefono e successivamente in forma scritta, anche se le immissioni accidentali sono avvenute all'interno di insediamenti privati.

Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti presso l'insediamento produttivo, nella pubblica fognatura o presso l'impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.

I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente e successivamente confermate per iscritto dagli organi tecnici di MM S.p.A. e dell'Autorità competente per territorio. In caso di possibili riflessi ambientali dovrà essere tempestivamente data comunicazione all'A.R.P.A. competente per territorio.

Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura si darà debita comunicazione direttamente all'U.O. (Unità Operativa) di Igiene e Sanità Pubblica dell'ATS competente per territorio.

Tutte le spese sopportate da MM S.p.A., dall'A.R.P.A. dall'ATS, dal Comune, ecc. al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello scarico accidentale anomalo, sono a carico del responsabile dell'immissione. Gli impianti di pretrattamento devono essere mantenuti attivi ed efficienti dai titolari degli scarichi.

Per scarichi di acque reflue industriali, ogni disattivazione dovuta a cause accidentali o per esigenze manutentive dovrà essere immediatamente comunicata a mezzo telefono al Servizio Clienti di MM S.p.A. a cui dovrà seguire per iscritto la comunicazione sia al medesimo Servizio Clienti che all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di MilanoAzienda Speciale.

Gli scarichi dovranno essere immediatamente sospesi.

#### **Art. 5 – Funzioni di vigilanza e controllo**

Ferme restando le competenze delle Autorità previste dalla normativa vigente, MM S.p.A., avvalendosi di proprio personale tecnico esercita le funzioni di vigilanza e controllo, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge in conformità con quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 665/2017/R/idr e dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano. MM S.p.A. si può avvalere di un laboratorio esterno certificato per l'esecuzione delle analisi di laboratorio. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni autorizzatorie e regolamentari. I titolari degli scarichi sono tenuti a fornire al personale di cui sopra tutte le informazioni richieste e a consentire di accedere liberamente e celermente in tutti i luoghi in cui si svolgono i processi produttivi, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati e, più in generale, il rispetto delle norme fissate dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo di cui sopra, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti a esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal proprio Ente di appartenenza.

L'accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l'obbligo di osservare le norme di cui al D.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali e con riguardo alle esigenze dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte dal segreto d'ufficio. MM S.p.A. ha sempre la facoltà di richiedere alle Autorità competenti, di cui al comma 1, con istanza motivata e documentata, di effettuare controlli specifici qualora emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti pubblici di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti della pubblica fognatura. A fronte di ripetute e protratte violazioni dei limiti stessi, accertate con le modalità di legge, MM S.p.A. si riserva di proporre alla Autorità competente la sospensione dell'autorizzazione e, ove richiesto per la tutela degli impianti e della pubblica sicurezza, la temporanea chiusura dello scarico fino al ripristino di condizioni di sicurezza e di rispetto dei limiti di emissione. Ferme restando le eventuali sanzioni amministrative e penali di cui all'articolo 3.10 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, al titolare dello scarico irregolare sarà addebitato un importo pari a quello degli oneri sostenuti da MM S.p.A. in conseguenza dei provvedimenti di cui sopra, maggiorati del 20% per spese generali. Agli utenti industriali per i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti superiori ai valori autorizzati si applicano inoltre le maggiorazioni dei corrispettivi per penalizzazione di cui all'Allegato A al Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Per gli oneri a carico dei titolari degli scarichi, derivanti dall'effettuazione di sopralluoghi, accertamenti, verifiche e rilievi, necessari per l'istruttoria della domanda di allacciamento MM S.p.A. farà riferimento agli Allegati G e H, nonché alla Carta dei Servizi e alla modulistica pubblicata sul sito [www.latuaacqua.it](http://www.latuaacqua.it).





**Art. 6 – Misurazione dei consumi** Ai titolari di scarichi di acque reflue produttive, l'addebito dei corrispettivi di fognatura e depurazione è effettuato con fatture sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate accertate da MM S.p.A. secondo le modalità previste dalla Deliberazione ARERA 665/2017/R/idr e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

In conformità all'articolo 155 D.lgs. n.152/2006:

a) per le utenze produttive i cui scarichi siano stati autorizzati, la quota tariffaria riferita al servizio di fognatura e depurazione è determinata sulla base della Deliberazione ARERA 665/2017/R/idr e di quanto previsto dal capitolo 6 della Carta dei Servizi;

b) il volume dell'acqua scaricata è assunto, di norma, pari al volume di acqua prelevata; nei casi in cui il volume scaricato sia diverso dal volume prelevato dall'acquedotto, viene determinato con le seguenti modalità:

- idonea misurazione eseguita sul punto di scarico. L'installazione del misuratore allo scarico, a cura e spese del titolare previa approvazione tecnica da parte di MM S.p.a. del sistema di misura e successiva piombatura, avviene:
  - su decisione di MM S.p.A., per scarichi con volume minimo giornaliero superiore a 15 mc/giorno o volume annuo superiore a 3000 mc/anno e, in ogni caso, quando ritenuto opportuno per motivi tecnici o ambientali;
  - su richiesta dell'utente industriale.

In entrambi i casi MM S.p.A. comunica all'Ufficio d'Ambito l'avvenuta installazione e i dati identificativi del misuratore allo scarico. Negli altri casi la determinazione dei volumi scaricati sarà effettuata da MM S.p.A. mediante stima ragionevole e motivata sulla base di una relazione tecnica trasmessa dal titolare dello scarico e corredata dalla seguente documentazione:

- MUD e/o copie di formulari di smaltimento;
- accurato bilancio idrico che preveda:
  - letture di misuratori interni (letture, consumi e foto dei contatori da allegare) se installati
  - calcolo delle quote disperse nel prodotto sulla base delle "ricette" e della produzione nel periodo di riferimento
  - specifiche tecniche delle macchine ed attrezzature che generano una dispersione di acqua (relazioni e specifiche fornite dal costruttore).

Non verranno prese in considerazione detrazioni forfettarie, stimate e percentuali. La relazione tecnica dovrà essere trasmessa a MM S.p.A. entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di pertinenza. La rilevazione dei volumi scaricati sia con apposito misuratore sia determinati sulla base dei volumi prelevati, è organizzata secondo criteri di ragionevolezza tenendo conto della variabilità e della stagionalità degli scarichi industriali allo scopo di conseguire la migliore conoscenza possibile in ordine al profilo di utilizzo dei servizi di fognatura e depurazione e contestualmente alla verifica qualitativa nello scarico, qualora siano previsti tali obblighi.

A integrazione di quanto disposto sopra, l'installazione del misuratore delle acque reflue scaricate avviene a cura e spese dell'utente, incluso il costo del sopralluogo tecnico (di cui all'Allegato H al presente Regolamento e per la cui modulistica di supporto si rimanda al sito internet [www.latuaacqua.it](http://www.latuaacqua.it)). L'utente può inoltre installare a propria cura e spese idonei strumenti di controllo degli scarichi.

MM S.p.A. provvederà, a mezzo di propri incaricati, alla piombatura degli strumenti di misura, che non potranno essere manomessi. In caso contrario verrà applicata la penale riportata in tabella 1.

In caso di indisponibilità dei volumi scaricati relativi ad un'utenza industriale, rilevati con le modalità di cui sopra, il volume scaricato è posto uguale al valore massimo tra il volume autorizzato allo scarico e quello rilevato nell'ultima fatturazione, calcolato e applicato pro die per il periodo per il quale permane l'indisponibilità dei volumi.

MM S.p.A. effettua i tentativi di raccolta dei dati di volume scaricato previsti dal paragrafo 6.4 della Carta dei Servizi.

Gli oneri di installazione dei misuratori allo scarico sono in ogni caso coperti dall'utente industriale

Per quanto attiene la determinazione della qualità degli scarichi delle utenze produttive, ai sensi di quanto disposto al comma 28.3 del TICS, MM S.p.A. è tenuta ad effettuare un numero minimo annuale di determinazioni analitiche sui reflui industriali al fine di individuare le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici da utilizzare nella formula tariffaria.

Agli utenti industriali per i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti principali e/o, ove previsto, degli inquinanti specifici superiori ai valori autorizzati, confermata da una seconda determinazione analitica (comma 22.3 del TICS), MM S.p.A. applica nella successiva fatturazione, in aggiunta alla tariffa, un fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione, secondo i criteri indicati nell'Allegato A al presente Regolamento.



L'utente ha l'obbligo di consentire al gestore l'accesso agli strumenti di misura per le letture. Il titolare dello scarico è obbligato a custodire il misuratore e tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e pertanto risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui gli eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.

#### **Art. 7– Tariffe**

La tariffa del servizio di depurazione e fognatura è stabilita secondo le norme vigenti al momento della fatturazione e secondo le disposizioni emanate dalle Autorità competenti in materia di tariffe. L'utente accetta le modifiche alle tariffe che venissero disposte dalle Autorità competenti con effetto da qualsiasi momento.

#### **Art. 8- Deposito cauzionale**

Come previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, verrà richiesto all'utente il versamento di un deposito cauzionale il cui ammontare è determinato secondo la Delibera n.86 del 28/02/2013 e s.m.i. e le previsioni del paragrafo 7.11. della Carta della qualità dei Servizi.

#### **Art. 9- Fatturazione dei consumi e pagamenti**

La fatturazione dei consumi verrà effettuata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate accertate da MM S.p.A. secondo le modalità previste dalla Deliberazione ARERA 665/2017/R/idr e dall'art.3.9.1 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Le fatture debbono essere pagate entro i termini in esse indicati, previsti dal capitolo 7 della Carta dei Servizi. Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, sarà applicata la disciplina prevista al capitolo 13 della Carta della Qualità dei Servizi.

#### **Art. 10- Durata del servizio e comunicazione di disdetta**

Il contratto ha la medesima durata dell'autorizzazione allo scarico, salvo rinnovo della stessa da comunicare tempestivamente a MM S.p.A., in mancanza della quale il contratto s'intenderà cessato. L'utente potrà disdire per iscritto il contratto nel caso di cessazione dell'attività o voltura, comunicando la lettura finale del contatore, se presente. In mancanza di tali adempimenti, l'utente resterà responsabile dei consumi fino alla data di effettiva cessazione. Nel caso di voltura che non prevede sigillatura del contatore, la responsabilità dei consumi dell'utente cessante termina alla data di firma del nuovo utente che ha sottoscritto la richiesta di voltura.

#### **Art. 11 – Sospensione della fornitura**

MM S.p.A. potrà sospendere la fornitura in caso di violazione di uno dei seguenti articoli: 3, 4, 5,,9 e 10. MM S.p.A. potrà, comunque, sospendere la fornitura salva ogni azione giudiziaria qualora:

- l'utente impedisse od ostacolasse agli incaricati di MM S.p.A. l'accesso ai propri locali per la lettura e la verifica del contatore;
- disposizioni delle Autorità competenti;
- si constatasse dagli incaricati di MM S.p.A. una qualsiasi manomissione nelle apparecchiature di misurazione;
- sospensione o revoca di autorizzazione allo scarico e/o del provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico.

#### **Art. 12 – Sanzioni**

Ai titolari di scarichi di acque reflue industriali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 152/2006, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 133 del decreto stesso.

Dei casi di violazione previsti dall'articolo 137 del D.lgs. n.152/2006, sarà data comunicazione all'Autorità giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.

Ferma restando l'eventuale applicazione delle norme sanzionatorie sopra indicate, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico verranno adottati dall'Autorità competente i provvedimenti amministrativi previsti dall'articolo 130 del D.lgs. n.152/2006, procedendo, secondo la gravità dell'infrazione: - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.



## CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il/la sottoscritto/a:

- dichiara di aver preso conoscenza delle prescrizioni e delle norme contenute nella Carta della Qualità dei Servizi e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- dichiara di accettare e osservare, senza eccezioni, le condizioni contrattuali definite dalla Carta della Qualità dei Servizi e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigenti che qui si intendono interamente richiamate, quali parti integranti;
- dichiara di essere soggetto al pagamento delle bollette emesse, secondo le modalità determinate da MM S.p.A.;
- dichiara di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a MM S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica dell'utenza;
- dichiara di aver preso visione dell'informativa per i Clienti in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (c.d. "GDPR"), scaricabile dal sito [www.mmspa.eu](http://www.mmspa.eu);
- autorizza l'inoltro di messaggi, fax, sms, o e-mail per comunicazioni inerenti il servizio acconsento non acconsento
- dichiara di essere a conoscenza che, a seguito di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo da parte del gestore, è esperibile gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione istituito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA, link: <http://www.sportelloperilconsumatore.it/risoluzione-controversie/servizio-conciliazione-gen>). In alternativa al Servizio Conciliazione, è possibile richiedere in forma scritta al gestore, un incontro di approfondimento che il gestore s'impegna ad organizzare entro 15 giorni lavorativi (cfr. paragrafo 8.7. della Carta della Qualità dei Servizi disponibile al seguente link: <https://www.latuaacqua.it/wps/portal/latuaacqua/it/home/le-tueesigenze/strumenti/carta-dei-servizi/>).

Milano, li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firma del richiedente)

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c., il/la sottoscritto/a accetta specificatamente le seguenti clausole:

morosità: capitolo 13 Carta della Qualità dei Servizi;  
interruzione, irregolarità e sospensione del servizio: capitolo 19 Carta della Qualità dei Servizi e art. 2.2.5 Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
visite del personale incaricato: art. 2.2.9 Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
danni al contatore, alla derivazione e al rubinetto d'arresto – manomissione degli stessi: art. 2.3.3 Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
indicazioni erranee del contatore, impossibilità di rilevamento dei consumi: art. 2.3.4 Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
cambi e verifiche dei contatori: paragrafo 6.1., 6.2. e 6.3. Carta della Qualità dei Servizi e art. 2.3.5 Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
cessazione e voltura/subentro del contratto di fornitura: paragrafi 4.9., 4.10., 4.11.,4.12. e 4.13. Carta della Qualità dei Servizi e art. 2.6.8 Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
Caratteristiche, posizionamento, sigillatura, guasti dei contatori di acqua: art. 3.8.1 Regolamento del Servizio Idrico Integrato; pagamento dell'acqua potabile, tariffe e prezzi, imposte e tasse: capitoli 7 e 12 Carta della Qualità dei Servizi e artt. 2.6.9, 2.6.10 e 2.6.11, 3.9.1, 3.9.2. Regolamento del Servizio Idrico Integrato; Acque meteoriche: 3.3 Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
autorizzazione allo scarico in fognatura: art.3.5 Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
ammissibilità e limiti di accettabilità degli scarichi di acque reflue industriali: art.3.6 Regolamento del Servizio Idrico Integrato;





funzioni di vigilanza e controllo: art. 3.8 Regolamento del Servizio Idrico Integrato sanzioni ai sensi del D.lgs. n.152/2006: artt. 3.10; 3.10.1, 3.10.2 e 3.10.3 Regolamento del Servizio Idrico Integrato; violazione del Regolamento: art. 2.7 Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
penali: paragrafo 7.13. Carta della Qualità dei Servizi e Allegato A Tabella n° 1 Regolamento del Servizio Idrico Integrato; foro competente: capitolo 17 Carta della Qualità dei Servizi e art. 1.7 Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Milano li \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firma del richiedente)

### **ALLEGATI OBBLIGATORI**

1. visura camerale aggiornata;
2. autorizzazione allo scarico;
3. planimetria con l'indicazione del punto di allacciamento.

